

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(16 luglio 2001)

La normativa comunitaria vigente subordina l'immissione sul mercato degli Stati membri dei prodotti medicinali ad un'autorizzazione rilasciata o dalla Commissione o da uno degli Stati membri. L'autorizzazione è concessa solo se il prodotto risulta conforme ai requisiti essenziali di qualità, sicurezza ed efficacia. In questo modo s'intende impedire la commercializzazione di prodotti medicinali che presentino una bilancia benefici-rischi negativa. La normativa si applica a tutti i tipi di prodotti medicinali, compresi i preparati erboristici.

Nei riguardi dei preparati erboristici le autorità nazionali non adottano però un atteggiamento pienamente coerente, tanto da compromettere l'efficacia della protezione della salute pubblica assicurata dalla legislazione comunitaria in campo farmaceutico. Esistono differenze per quanto riguarda, tra l'altro, la classificazione dei prodotti, le norme di applicazione e le procedure.

Per migliorare questa situazione, la Commissione ha in preparazione una direttiva particolare riguardante i prodotti medicinali erboristici di uso tradizionale. È prevista l'istituzione di una speciale procedura di registrazione e saranno definiti criteri specifici atti a garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia di questi prodotti. Se un preparato erboristico non sarà autorizzato in base alla legislazione vigente o registrato conformemente alla nuova direttiva, ne sarà vietata la commercializzazione nella Comunità. Per questo motivo non è considerato necessario stabilire un elenco di sostanze o prodotti vietati, che il progetto di direttiva quindi non prevede.

(2001/C 350 E/194)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1525/01

di Bartho Pronk (PPE-DE) e Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) alla Commissione

(21 maggio 2001)

Oggetto: Intenzione del governo olandese di non esportare più le prestazioni ai sensi della legge sulle indennità

Il 1° gennaio 2000 è entrata in vigore nei Paesi Bassi la legge che limita le esportazioni di prestazioni (cosiddetta legge BEU) che ha modificato il regime di esportazione delle prestazioni: talune prestazioni possono essere esportate soltanto in seno all'UE/SEE, altre nell'ambito dell'UE/SEE e di Stati con cui i Paesi Bassi hanno rapporti contrattuali in materia di previdenza sociale ed altre prestazioni non possono essere affatto esportate.

Per il momento le prestazioni di cui alla legge olandese sulle indennità possono essere esportate in seno all'Unione europea e verso i paesi aderenti allo spazio economico europeo SEE.

Il governo olandese intende ora annunciare un'eventuale limitazione contestuale alla predetta legge sulle indennità per cui, complessivamente, le succitate prestazioni non potranno più essere esportate, fermo restando tuttavia la necessità di modificare il vigente diritto europeo. Ciò premesso:

1. Conviene la Commissione che il progettato divieto di esportazione non è auspicabile visto che non opera nessuna distinzione fra gli Stati membri dell'UE e quelli che non lo sono? Conviene essa altresì che il progettato divieto rischia di ledere la libertà di circolazione dei lavoratori?
2. La legge sulle indennità serve a tutelare i cittadini avente un reddito inferiore a quello minimo compresi i partner. Sotto il profilo della protezione sociale, reputa la Commissione auspicabile ed ammissibile che detti cittadini subiscano tagli al loro reddito?
3. L'imminente presidenza belga ha preannunciato quali principali componenti della sua Presidenza, «Un'Europa sociale» che fra l'altro deve far leva su un sistema moderno di previdenza sociale per tutti gli europei. In quale misura si colloca in tale contesto l'annunciato provvedimento del governo olandese?
4. Il governo olandese ha fatto sapere che l'esportazione cesserà non appena sarà modificata la normativa europea. Potrebbe la Commissione far sapere se questo processo sia già in atto? Ha essa avanzato proposte in tal senso? Sempre che detto processo sia già stato avviato è essa disposta a bloccarlo a causa delle nefaste conseguenze?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(3 luglio 2001)

La Commissione vorrebbe ricordare agli Onorevoli parlamentari che il regolamento (CEE) n. 1408/71⁽¹⁾ obbliga in principio gli Stati membri ad esportare le prestazioni di sicurezza sociale acquisite a titolo delle loro legislazioni ai beneficiari residenti sul territorio di un altro Stato membro. Tuttavia, tale regolamento prevede alcune eccezioni al principio di esportazione. Si tratta in particolare delle prestazioni speciali a carattere non contributivo che si apparentano simultaneamente all'assistenza sociale e alla sicurezza sociale, a condizione che queste prestazioni siano citate da una decisione del legislatore comunitario all'allegato II bis del suddetto regolamento⁽²⁾. La Corte di giustizia ha confermato nella sua sentenza Snares⁽³⁾ la compatibilità con il Trattato CE di questa deroga al principio di esportabilità delle prestazioni di sicurezza sociale; infatti si tratta di prestazioni che sono strettamente legate a un contesto economico e sociale particolare. Tuttavia la Corte di giustizia ha recentemente completato la giurisprudenza con le sentenze emesse nelle cause Jauch⁽⁴⁾ e Leclere⁽⁵⁾. In queste sentenze la Corte ha considerato che la deroga all'esportabilità che risulta dall'iscrizione di talune prestazioni all'allegato II bis, è incompatibile con il principio della libera circolazione dei lavoratori previsto dal Trattato CE, in particolare quando tali prestazioni non sono a carattere speciale, ma sono relative ai settori tradizionali della sicurezza sociale.

La Commissione è stata informata dell'intenzione del governo olandese di fare citare all'allegato II bis la prestazione prevista dalla «Loi sur les suppléments» (Toeslagenwet — Legge sui supplementi). Ciò dispenserebbe i Paesi Bassi dall'esportare la prestazione alle persone residenti sul territorio di un altro Stato membro. Sembra che l'obiettivo di questa prestazione sia di completare le prestazioni di sicurezza sociale tradizionali al fine di garantire ai beneficiari un reddito che viene considerato come minimo nel contesto sociale ed economico olandese.

La Commissione esamina attualmente l'opportunità di proporre l'aggiunta di tale prestazione nell'elenco dell'allegato II bis già citato. Oltre al Consiglio, nel quadro della procedura di codecisione applicabile per ogni emendamento al regolamento (CEE) n. 1408/71, il Parlamento dovrà pronunciarsi su una eventuale proposta in questo senso.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, GU L 149 del 5.7.1971. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1996 (GU L 28 del 30.1.1997).

⁽²⁾ Cfr. articolo 4, paragrafo 2 bis e articolo 10 bis del regolamento n. 1408/71, introdotti dal regolamento (CEE) n. 1247/92.

⁽³⁾ Sentenza del 4 novembre 1997, Snares, C-20/96, Racc. p. I-6057.

⁽⁴⁾ Sentenza dell'8 marzo 2001, Jauch, C-215/99, non ancora pubblicata.

⁽⁵⁾ Sentenza del 31 maggio 2001, Leclere, C-43/99, non ancora pubblicata.

(2001/C 350 E/195)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1531/01
di Roger Helmer (PPE-DE) alla Commissione**

(15 maggio 2001)

Oggetto: Sesta direttiva quadro

Può la Commissione far sapere quali disposizioni saranno adottate, nell'ambito della Sesta direttiva quadro, in relazione alla ricerca nel settore della matematica?

Risposta data dal signor Busquin a nome della Commissione

(26 giugno 2001)

La Commissione è pienamente cosciente del ruolo che la matematica svolge nella ricerca scientifica e del suo impatto sull'innovazione. La ricerca nel settore della matematica sarà pertanto inserita nel nuovo programma quadro sia a titolo del contributo generale che può apportare alle diverse priorità tematiche sia nell'ambito delle azioni previste per rispondere alle future necessità specifiche in campo scientifico e tecnologico.